

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2960.2002

ADDI' 2960.2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.

.....OMISSIS

TUTTI PRESENTI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1161

Proposta di legge regionale concernente:

"Proposta di modifica alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 18".



Oggetto: Proposta di modifica alla legge regionale 3 agosto 2001 n.18

LA GIUNTA REGIONALE
Su PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

VISTA la Legge 26 ottobre 1995 n.447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA la Legge Regionale 3 agosto 2001 n.18 attuativa della citata legge 447/95 che prevede che i Comuni procedano alla classificazione del proprio territorio in zone acustiche;

CONSIDERATO che la Regione, al fine di sostenere tale onerosa attività per i Comuni, sta verificando la possibilità di reperire fondi specifici, dal momento che è risultato impossibile finanziare con fondi comunitari progetti di pianificazione, come in precedenti annualità ;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dalla legge quadro ed in particolare dalla legge regionale 18/2001 citata il 14 agosto 2002 è il termine ultimo concesso ai Comuni per dotarsi dello strumento pianificatorio della zonizzazione acustica;

CONSIDERATO che in carenza di tale adempimento la Regione dovrà procedere ad irrogare sanzioni da 50 a 100 milioni di lire ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 18/01;

RITENUTO opportuno, al fine di permettere a tutti i Comuni di avere un margine maggiore di adeguamento alla legge anche in considerazione della difficoltà tecnica di dotarsi di detto strumento pianificatorio;

All'unanimità


DELIBERA

Di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la sottoriportata proposta di legge regionale:

MODIFICA LEGGE REGIONALE ACUSTICA n. 18 del 3 agosto 2001

Articolo unico
Proroga termini

I termini previsti dalla L.R. 3 agosto 2001 n. 18 per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale sono prorogati di nove mesi.


Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

W

RELAZIONE alla Proposta di legge: "Modifica alla legge regionale 3 agosto 2001 n.18".

La Legge Regionale 3 agosto 2001 n.18 attuativa della legge Legge 26 ottobre 1995 n.447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico" prevede che i Comuni procedano alla classificazione del proprio territorio in zone acustiche.

La Regione, al fine di sostenere tale onerosa attività per i Comuni, sta verificando la possibilità di reperire fondi specifici, dal momento che è risultato impossibile finanziare tali progetti di pianificazione con fondi comunitari, come in precedenti annualità.

Secondo quanto previsto dalla legge quadro ed in particolare dalla legge regionale 18/2001 citate, il 14 agosto 2002 è il termine ultimo concesso ai Comuni per dotarsi dello strumento della zonizzazione acustica.

In carenza di tale adempimento, la Regione dovrà procedere ad irrogare sanzioni da 50 a 100 milioni di lire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 18/01.

Per permettere a tutti i Comuni di avere un margine maggiore di adeguamento alla legge, anche in considerazione della difficoltà tecnica di dotarsi di detto strumento, si propone una proroga dei termini di nove mesi.

CP

Mench

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE REGIONALE